

Al comma 3, sostituire le parole da sismici a sisma con le seguenti: calamitosi verificatisi nell'intero territorio nazionale negli anni 1996 e 1997 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito alla calamità naturale.

12. 5. (10. 14.)

Parolo, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 3, dopo le parole: nell'anno 1996, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi calamitosi (alluvioni) avvenuti nel Veneto nel 1996/1997, in particolare nei comuni dell'Alto Vicentino, tra le quali le zone di Breganze, Villaveria, San Giorgio di Periena, Maragnole e nei comuni di Zugliano, Sarcedo, Thiene, Zanè, Carrè, Grumolo Pedemonte, Fara, Breganze, Sarcedo, Laghi, Stoppari, Tezze, Valdagno.

12. 6. (10. 12.)

Apolloni, Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 3, dopo le parole: nell'anno 1996, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi calamitosi (alluvioni) avvenuti nel Veneto nel 1996 e 1997, e nella Lombardia nel 1997.

12. 7. (10. 11.)

Apolloni, Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole da per il a: sisma con le seguenti: e agli eventi alluvionali verificatisi nella regione Lombardia nel mese di giugno 1997 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito alla calamità naturale.

12. 8. (10. 13.)

Parolo, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Ai comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della Protezione civile (n. 933/FPC/ A - settore privato), ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati, è assegnato un finanziamento di lire 80 miliardi per il 1998.

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 80 miliardi rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

12. 9. (10. 1.)

Bergamo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata un'ulteriore spesa complessiva di lire 26 miliardi da ripartire nel triennio 1998-2000. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione ai suddetti comuni delle somme stanziare nel seguente modo:

a) lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1998, per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 18 miliardi, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1998, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

3-ter. La somma di cui alla lettera *b*) del comma 1, è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

a) quanto a lire 10 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

b) quanto a lire 8 miliardi alla Regione Veneto ed al Provveditorato di Venezia

Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Legge 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2.-cap.6567-6603-6674-6675-6676-6800; 15.2.1.1.-cap. 78707871-7872-7873-7874).

1998: -26 mld

1999: -26 mld

2000: -26 mld

12. 10. (10.2)

Ballaman, Stefani, Lembo, Cavaliere, Apolloni, Vascon, Luciano Dussin, Guido Dussin, Fontan, Bampo, Fontanini, Pittino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per far fronte ai danni provocati dagli eventi calamitosi che hanno interessato i comuni di Thiene, San Giorgio di Perlana, Maragnole, Zanè, Carrè, Fara, Zugliano, Breganze, Mason Vicentino, Grumolo Pedemonte, Laghi, Stroppari, Tezze, Preara di Montecchio, Precalcino, Sarcedo, Villaverla e Caldogno, in Provincia di Vicenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi da ripartire nel triennio 1998-2000. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione ai suddetti comuni delle somme stanziare.

Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche :

Rubrica Ministero degli affari esteri.

"Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987"

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0. - Funzionamento- capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470: 3.1.2. I. - Paesi in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500).

1998: - 20 miliardi;

1999: -20 miliardi;

2000: -20 miliardi.

12. 11. (10.3.)

Apolloni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 è sostituito dal seguente: "Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo le aziende agricole singole ed associate, purché le aziende costituite in forma societaria, perché abbiano come unico oggetto sociale quello dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ricadenti nelle zone limitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della P.L.V. comprese le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le associazioni riconosciute dai produttori agricoli che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2".

12. 13. (10. 9)

Losurdo, Poli Bortone, Fino, Franz, Aloï, Nuccio Carrara, Bono, Valensise.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche accertate e riconosciute ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n 185, sono esonerati dal pagamento dei contributi consortili di bo-

nifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli. La durata degli esoneri è determinata su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Bolzano e di Trento ed è indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Lo Stato, tramite le regioni coadiuvate dai comuni interessati, provvede all'erogazione ai consorzi di bonifica delle somme corrispondenti al mancato gettito contributivo derivante dall'applicazione del presente comma, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei Tesoro, sono stabilite le modalità di versamento di tali somme, al termine del periodo di sospensione, nonché le corrispondenti modalità di ristrutturazione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato."

Conseguentemente:

All'articolo 36, comma 2, primo periodo, sostituire le parole del 12,01 per cento con le seguenti dell'80 per cento;

al secondo periodo sostituire le parole riduzione dei 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti riduzione del 50 per cento.

12. 14. (10. 10)

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, comma 4, lettera c-bis) del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, *sostituire le parole da:* anche a serbatoio *con le seguenti:* dove possibile, tenuto conto delle particolari esigenze per il riempimento dell'invaso, a seguito di rapido svuotamento del serbatoio.

12. 15. (10. 15)

Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4

12. 20.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni dettate dai commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi calamitosi rappresentati dall'alluvione che ha colpito parti della Regione Campania nel 1996.

12. 21

Carlo Pace.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le disposizioni dettate dai commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi calamitosi rappresentati dall'alluvione che ha colpito parti della Regione Campania nel 1996.

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

12. 03 (ex 10. 03)

Carlo Pace, Bono.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 13.***(Disposizioni fiscali varie).*

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 — 06.02. ex 06.03 — 06.04) ».

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;

b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;

c) esercenti tintolavanderie;

d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;

e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) esercenti attività turistica.

g) esercenti attività di estetista;

h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare

l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumen-

tando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 95/59/CE. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.

11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « dei commi da 86 a 95 » sono aggiunte le seguenti: « nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità. ». Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.

12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:

« 99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica

e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione ».

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso *standard* tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per

il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via

provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, rilevato nell'anno precedente».

15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1° gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra

le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

13. 1 (ex 11. 1857.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

13. 2. (ex 11. 1858).

Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: e nei due successivi con le seguenti: l'intero ammontare delle.

13. 3. (ex 11. 36.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: con esclusione degli impianti igienici.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

13. 4. (ex 11. 75.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) esercenti attività artigianale in zone montane senza l'ausilio di collabora-

tori diversi dai familiari o che abbiano alle proprie dipendenze esclusivamente apprendisti.

Seguono le compensazioni del gruppo AN.

13. 5. (ex 11. 37.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Zacchera, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13. 6.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

13. 7.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: in quello successivo con le seguenti: nei due anni successivi.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

13. 8. (ex 11. 74.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo AN.

13. 9. (ex 11. 39.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino.

Sostituire i commi dal 5 all'8 con il seguente:

5. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte terza, relativa a

beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

128) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65. 01, 65. 02, 65. 03, 65. 04, 68. 13-A e 13-B e 70. 20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;

129) calzature.

Seguono compensazioni del gruppo AN

13. 10. (ex 11. 45.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

13. 11. (ex 11. 1852.)

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole da: Gli esercenti fino a 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti: Tutti gli esercenti attività di commercio, che hanno subito un aumento IVA sui loro prodotti pari al 25 per cento,

Seguono compensazioni del gruppo AN.

13. 12. (ex 11. 43.)

Fei, Bono, Valensise.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi

prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

Seguono compensazioni del gruppo AN.

13. 13. (ex 11. 44.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

13. 14. (ex 11. 79.)

Barral, Chiappori, Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

13. 15. (ex 11. 1854.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

13. 16. (ex 11. 1855.)

Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: 104.

13. 70.(11. 170)

Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo

13. 65.

Bono, Lo Presti.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 20 milioni e 101.001.

13. 71.(ex 11. 280)

Malavenda.

(Segue una serie di 520 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 9, terzo periodo, ovunque ricorra, sostituire le parole: 400 miliardi con le seguenti: 40 milioni e 101.001.

13. 100 (ex 11. 810)

Malavenda.

(Segue una serie di 1050 emendamenti, sino a 13. 1151 (ex 11. 1910), emendamenti recanti variazioni in serie).

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la parola: "prestazioni" sono soppresse le parole: "e le indennità".

13. 17. (ex 11. 85.)

Danese.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di denuncia per le iscrizioni a catasto ovvero per le variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 1999 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 47/85.

13. 18. (ex 11. 99.)

Armosino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997.

13. 19. (ex 11. 124.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,
Paroli, Viale.

Sopprimere il comma 11.

13. 20.

Malavenda.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 90 sono aggiunti i seguenti:

"90-bis. Le case cantoniere compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelle non più utilizzate od occupate di fatto alla data del 30 giugno 1997, vengono trasferite di diritto al patrimonio disponibile dei comuni, ove sono catastalmente ubicate. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, ad individuare l'elenco delle case cantoniere aventi i requisiti di cui sopra. Il Ministro dei lavori pubblici aggiorna annualmente tale elenco.

90-ter. Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, il Ministero dei lavori pubblici provvede a notificare l'elenco delle case cantoniere da dismettere ai rispettivi comuni interessati. L'iter procedurale del trasferimento dal demanio stradale al patrimonio disponibile dei comuni è a carico di questi ultimi, i quali devono provvedere nel termine di un anno dalla notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'ente A.N.A.S. è obbligato a proce-

dere all'alienazione dei beni di cui trattasi mediante asta pubblica. Il trasferimento a favore dei comuni avviene in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto".

13. 21.

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

***13. 22.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***13. 23.** (ex 0. 11. 1861. 31)

Bono, Lo Presti.

Al comma 12, capoverso 99, primo periodo, sostituire le parole da: quando il loro valore di stima *fino a:* per importi superiori *con le seguenti:* sulla base del miglior prezzo di mercato

13. 24.

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 13.

13. 25.

Malavenda.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere la parola: straordinario

13. 26.

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: straordinario *fino a:* immobiliari *con le seguenti:* di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

13. 27.

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti: e nazionale.

13. 28.

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere la parola: straordinario

13. 29.

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 1999 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 47/85.

13. 30. (ex 11. 100.)

Armosino.

Sopprimere il comma 14.

***13. 31**

Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

***13. 32.** (ex 0. 11. 1861. 28)

Bono, Lo Presti.

Sopprimere il comma 15.

****13. 33.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

****13. 34.** (ex 0. 11. 1861. 29)

Bono, Lo Presti.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. 1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

15-ter. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

15-quater. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

15-quiues. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonché dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.

15-sexies. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente all'articolo 34 comma 2, secondo periodo, sostituire le parole non inferiore all'1 per cento con le seguenti non inferiore al 2,5 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria.n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria.n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare le seguenti voci:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei Ministri	—300	—200	—100
Ministero tesoro	—300	—200	—100
Ministero trasporti	—150	—100	— 50
Politiche agricole	— 30	— 20	— 10
Ministero lavoro	—300	—200	—100
Ministero esteri	— 90	— 60	— 30

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 15-bis, 15-ter e 15 quater, e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio, della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

13. 35. (ex 0. 11. 1861. 21)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i

commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.

13. 38. (ex 0. 11. 1861. 23)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.

13. 39. (ex 0. 11. 1861. 22)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 16.

***13. 40.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

***13. 72.**(ex 0. 11. 1861. 30)

Bono, Lo Presti

Sopprimere il comma 17.

13. 42.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica" sono sostituite dalle seguenti: "beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e ser-

vizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.”.

17-ter. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa

13. 47.

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica" sono sostituite dalle seguenti: "beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.”

Conseguentemente all'articolo 18, aggiungere in fine i seguenti commi:

5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

5-ter. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

13. 48.

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

17-ter. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane come determinati dalla presente legge sono soppressi.

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 17-bis, e 17-ter e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

13. 49. (ex 0. 11. 1861. 41)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.

***13. 69.**

Carlo Pace

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agri-

cole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

13. 01 (ex 11. 018.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras,
Miccichè, Pagliuca, Possa,
Rosso, Taradash.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Sino all'entrata in vigore delle norme in materia di istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani, le prestazioni di sponsorizzazione rese, direttamente o indirettamente, ad aziende produttrici o distributrici di sigari e sigarette sono assoggettate ad IVA nella misura del 20%.

13. 02 (ex 11. 08.)

Carlo Pace, Bono.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.

13. 03. (ex 11. 014.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i

commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.

13. 04. (ex 11. 010. e 11. 013)

Armani, Valensise, Bono, Marzano, Danese, Peretti, Teresio Delfino.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello